



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**125/2013**  
**OTTOBRE/3/2013 (\*)**  
*3 Ottobre 2013*

**LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE  
PRESSO LA COMPETENTE D.T.L., DA  
ESPERIRE NEL CASO DI  
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO  
MOTIVO OGGETTIVO, DEVE ESSERE  
POSTA IN ESSERE ANCHE DALLE  
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE.  
IL MINISTERO DEL LAVORO, CON  
L'INTERPELLO N° 27 DEL 20  
SETTEMBRE U.S., COGLIE  
L'OCCASIONE PER RICORDARE**

# ***IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ITER PROCEDIMENTALE INTRODOTTO DALLA RIFORMA DEL LAVORO "FORNERO".***

A poco più di un anno dall'emanazione della Legge n° 92 del 28 giugno 2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012, il Ministero del Lavoro torna ad occuparsi del tentativo di conciliazione presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro – *ex art. 1 c. 40* – da esperire nel caso di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo**.

Con l'interpello n° 27 del 20 settembre 2013, il Dicastero di Via Flavia è stato chiamato a rispondere al quesito inoltrato dall'ASSOSOM al fine di conoscere se la procedura conciliativa *de qua* sia applicabile anche alle agenzie di somministrazione sia per i propri dipendenti che per quelli inviati in missione presso le varie aziende utilizzatrici.

*In primis*, il Ministero del Welfare ricorda che la norma introdotta dalla Riforma del lavoro trova applicazione per i **datori di lavoro, imprenditori e non, che occupino**:

- in ciascuna sede stabilimento o filiale: **più di 15 unità (ancorché in ambito comunale se ciascuna sede o filiale non raggiunge la predetta soglia)**;
- se imprenditori **agricoli** in ciascuna sede stabilimento o filiale: **più di 5 unità**;
- nel caso in cui non vengano raggiunti tali limiti: **più di 60 dipendenti su scala nazionale**.

Al fine di correttamente determinare la soglia numerica oltre la quale deve essere esperito il tentativo di conciliazione, **non devono essere**

**conteggianti i lavoratori somministrati rientranti nell'organico del soggetto utilizzatore** (cfr. M.L. circ. n° 3/2013).

*In nuce*, il Ministero del lavoro, con l'interpello in commento, chiarisce che, **anche le agenzie di somministrazione**, laddove sussistano i requisiti dimensionali di cui sopra, **sono soggette alla procedura conciliativa** sia per i licenziamenti inerenti il personale alle dirette dipendenze, sia per quello che risulti inviato in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione, non essendoci alcuna specifica esenzione normativa (*id: ubi lex voluit dixit*).

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**